

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
– ROMA

Ricorre il dott. **Andrea Del Poeta**, nato a **Roma** il **16.03.1991**, (c.f. **DLPNDR91C16H501R**), rapp.to e difeso, giusta procura su separato atto, dall'avv.to Riccardo Ferretti (c.f. FRRRCR92A11F839U), con il quale elettivamente domicilia presso l'indirizzo PEC avvocato.ferretti@pec.it, nonché in Napoli al viale Gramsci n. 16 (Studio Legale Abbamonte) - fax 081 19028105.

Contro:

Formez Pa – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle PP.AA., nella persona del legale rappresentante pro tempore;

Commissione RIPAM in persona del legale rapp.te p.t.

Ministero del Turismo in persona del legale rapp.te p.t.

Nei confronti di:

Emanuela Torrisi, Annalisa Di Nardo, Paola Sarno e Angelo Neri

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari:

- a)** del punteggio pari a 0 assegnato ai titoli di studio dichiarati dal ricorrente nella domanda di partecipazione del concorso per titoli ed esami, indetto dal Ministero del Turismo, per il reclutamento a tempo indeterminato di complessive n. 180 unità di personale, di cui n. 140 unità di personale appartenente all'Area dei Funzionari, ex Area III, F1 e n. 40 unità di personale appartenente all'Area degli Assistenti, ex Area II, F2;
- b)** della graduatoria del profilo Funzionari Profilo Giuridico-amministrativo (TUR-GA) del concorso sub a), pubblicata il 20 maggio 2026 e rettificata il 7 luglio 2026, nella parte in cui inserisce il ricorrente in 160° posizione con 27 punti di cui 0 per i titoli di studio;

c) della PEC inviata dal Formez PA al ricorrente in data 11/06/2026 (Protocollo numero: 38484/2026), in riscontro all'istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 26 maggio 2026;

Per quanto di ragione:

d) dell'art. 8 del Bando di concorso, se interpretato nel senso di valutare in maniera unitaria il percorso accademico composto da laurea triennale + laurea magistrale, escludendo l'attribuzione di 2,5 punti per il possesso della laurea magistrale anche se titolo diverso da quello valido ai fini dell'ammissione al concorso;

e) dei verbali di data e numero sconosciuti della Commissione esaminatrice afferenti alla fase di valutazione titoli ed alla formazione della graduatoria di merito;

f) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, collegato e conseguente o comunque lesivo degli interessi del ricorrente;

per l'accertamento del diritto:

g) alla valutazione della laurea magistrale LM52 - Lauree Magistrali in Relazioni Internazionali come titolo aggiuntivo, in applicazione del criterio di cui al punto 3.d dell'art. 8 del bando, ed alla conseguente attribuzione di 2,5 punti;

per la condanna:

h) dell'Amministrazione resistente al riconoscimento del suddetto punteggio ed alla conseguente rettifica del punteggio complessivamente attribuito al ricorrente e della posizione in graduatoria attualmente occupata;

FATTO

A) Il ricorrente partecipava al concorso per titoli ed esami, indetto dal Ministero del Turismo, per il reclutamento a tempo indeterminato di complessive n. 180 unità di personale, di cui n. 140 unità di personale appartenente all'Area dei Funzionari, ex Area III, F1 e n. 40 unità di personale appartenente all'Area degli Assistenti, ex Area II, F2, nello specifico il dott. Del Poeta partecipava per le 40 unità bandite per il profilo Funzionari Profilo Giuridico-amministrativo (TUR-GA).

B) Ai fini della partecipazione al concorso l'art. 2 del bando prevedeva il possesso di uno dei seguenti titoli di laurea triennale e magistrale:

- Laurea (L): L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-15 - Scienze del turismo; L-16 Scienze dell'Amministrazione; **L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali**; o titoli equiparati secondo la normativa vigente;
- Laurea Magistrale (LM): LMG-01 Giurisprudenza; LM-63 Scienze delle Pubbliche Amministrazioni; LM-49 Progettazione e gestione dei sistemi turistici; o titoli equiparati secondo la normativa vigente;

Il dott. Del Poeta, ai fini dell'ammissione al concorso, dichiarava il possesso di una Laurea triennale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36) e, ai fini della valutazione, dichiarava altresì di aver conseguito una Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali (LM 52).

C) Il ricorrente superava la prova scritta con il punteggio di 27/30 ed accedeva alla fase di valutazione titoli regolata dall'art. 8 del bando di concorso che prevedeva:

“1. La valutazione dei titoli sarà effettuata da ciascuna commissione esaminatrice, anche mediante il ricorso a piattaforme digitali, dopo lo svolgimento della prova scritta nei confronti dei soli candidati che hanno superato la stessa, secondo i criteri di cui al presente articolo e, in ogni caso, per un incremento di punteggio complessivo massimo di 9 (nove) punti.

2. La valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutati solo i titoli inseriti negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso e completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.

3. Per l'Area Funzionari, sulla base dei seguenti criteri, sono attribuiti i seguenti punteggi, per un massimo di 9 (nove) punti:

3.a) alla laurea magistrale, ovvero al titolo equiparato o equipollente, prevista dal bando per partecipare al relativo Codice concorso, conseguita con lode è attribuito un punteggio aggiuntivo pari ad 0,5 punti;

3.b) la laurea triennale, qualora propedeutica al conseguimento della laurea magistrale o specialistica, non sarà in ogni caso oggetto di valutazione;

3.c) ad ogni qualunque altra laurea triennale, non propedeutica al conseguimento del requisito indicato nel bando, è attribuito un punteggio aggiuntivo pari a 1,5 punti;

3.d) ad ogni qualunque altra laurea magistrale, ovvero il titolo equiparato o equipollente, diversa dal titolo di studio richiesto per il codice cui il candidato partecipa, è attribuito un punteggio aggiuntivo pari a 2,5 punti;

3.e) ad ogni dottorato di ricerca è attribuito un punteggio aggiuntivo pari a 2 punti;

3.f) per ogni abilitazione all'esercizio delle professioni è attribuito un punteggio aggiuntivo pari a 2,5 punti.”

D) In data 20/05/2026, veniva pubblicata la graduatoria di merito per il profilo professionale Giuridico-amministrativo (TUR-GA), successivamente rettificata in data 7/07/2026, e il ricorrente veniva inserito in 160° posizione con il punteggio complessivo di 27, pari al punteggio conseguito alla prova scritta senza che alcun punto gli venisse attribuito per la laurea magistrale correttamente dichiarata nella domanda di partecipazione al concorso.

E) Con PEC del 26 maggio 2026 indirizzata a Formez PA, il ricorrente chiedeva di ottenere il rilascio di copia dei verbali della Commissione esaminatrice contenenti i criteri di valutazione dei titoli di studio per il profilo TUR-GA, della scheda di valutazione individuale e dei dati di residenza/PEC di soggetti controinteressati.

Formez PA riscontrava alla suddetta istanza con PEC dell'11 giugno 2026 (Protocollo numero: 38484/2026), omettendo di fornire la documentazione richiesta ed affermando che la laurea magistrale in possesso del ricorrente era stata valutata come titolo di

ammissione e, per tale ragione, non era stato riconosciuto il punteggio previsto dal punto 3.d dell'art. 8 del bando.

Il ricorrente, quindi, prendeva atto del palese errore in cui era incorsa la Commissione di concorso, visto che secondo la Tabella delle equiparazioni tra lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali, pubblicata sul sito del Ministero dell'Università e Ricerca, la Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali non era equiparata a nessuna delle lauree magistrali valide per l'ammissione al concorso elencate dall'art. 2 del bando per il profilo TUR-GA.

Sicché tale laurea, non essendo valida ai fini partecipativi, doveva essere valutata 2,5 punti, in corretta applicazione del criterio di cui al punto 3.d dell'art. 8 del bando, che prevede espressamente l'attribuzione di 2,5 punti per le lauree magistrali diverse dal titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso.

Orbene, il punteggio assegnato ai titoli presentati dal ricorrente è illegittimo, sicché risulta meritevole di annullamento, previa adozione di misure cautelari, per i seguenti

MOTIVI

I. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 8 DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. 165/2001. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DELLA *PAR CONDICIO* CONCORSUALE. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA. ISTRUTTORIA INCOMPLETA E CONTRADDITTORIA. INCOERENZA NEL CRITERIO DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

I.a. L'erronea valutazione dei titoli di studio in possesso del ricorrente appare oltremodo evidente, laddove la stessa Commissione di concorso ha riconosciuto, intervenendo in autotutela, l'errore commesso nella valutazione dei titoli di altro candidato che si trovava nella medesima situazione del dott. Del Poeta.

Infatti, in data 6 luglio 2026, alle ore 15,00, la Commissione esaminatrice si riuniva per valutare il contenuto di un ricorso (ricorso nrg. 7163/2026 di questo TAR) proposto da altro candidato che, come il ricorrente, lamentava l'errata imputazione della laurea magistrale a titolo di ammissione, nonostante non fosse inclusa tra i titoli previsti dal bando, in luogo della laurea triennale, che era, invece, valido titolo di partecipazione al concorso.

Ebbene la Commissione esaminatrice, visto il ricorso e la domanda di partecipazione del candidato, riconosceva l'errore commesso ed affermava: *“La candidata ha evidenziato che il punteggio assegnato ai titoli dichiarati in domanda sarebbe illegittimo e chiede di accertare che la Laurea Magistrale in Filologia Moderna, non essendo compresa tra i titoli di ammissione al concorso, debba essere valutata applicando il criterio di cui al punto 3.d dell'art. 8 del bando.... Al riguardo, **la Commissione, verificati gli atti, accerta che il punteggio assegnato alla candidata è viziato da errore materiale** dovuto alla trasposizione manuale dei dati sul file predisposto in assenza di uno strumento informatico fornito dall'Istituto istruttore. Pertanto riconosce alla dott.ssa Gargano il punteggio complessivo di 30,5 di cui 26 per la prova scritta, **2,5 per l'altra laurea magistrale diversa dal titolo di studio richiesto** e 2 per il dottorato”*, come da Verbale n. 10 che si deposita.

Come nel caso che portava all'intervento in autotutela della Commissione esaminatrice, anche il ricorrente dichiarava in domanda il possesso di una laurea triennale utile per la partecipazione al concorso e di una laurea magistrale che, invece, non era compresa fra i titoli previsti dall'art. 2 del bando e che, quindi, doveva essere valutata autonomamente con l'attribuzione di 2,5 punti.

Infatti, la Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali (LM 52) non era né compresa nell'elenco previsto dall'art. 2 del bando di concorso, né, a differenza di quanto erroneamente sostenuto nella PEC dell'11 giugno 2026 dal Formez PA, rientrava tra i titoli equiparati previsti dalla Tabella delle equiparazioni tra lauree vecchio

ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali, pertanto non poteva assolutamente essere imputata a titolo di ammissione, se non in palese violazione del bando di concorso.

Alla luce di quanto esposto e della decisione della Commissione di cui al verbale n. 10, che ha riconosciuto che le lauree magistrali non utili ai fini dell'ammissione al concorso devono essere valutate separatamente, al ricorrente spetta senza dubbio alcuno l'attribuzione di 2,5 punti per il possesso della suddetta laurea magistrale, in caso contrario si concretizzerebbe una palese disparità di trattamento, con conseguente violazione della *par condicio* concorsuale.

I.b. La presenza di un errore nella valutazione dei titoli presentati dal ricorrente, emerge anche dalla comparazione con il punteggio assegnato al candidato Caddeo Angela Maria (15° in graduatoria). Quest'ultima, infatti, ha dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di: Laurea VO in Psicologia, Laurea triennale in Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione (L-16), nonché di Abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo.

Correttamente la Commissione assegnava alla dott.ssa Caddeo 5 punti di cui 2,5 per la Laurea VO e 2,5 per l'abilitazione professionale, imputando, giustamente, a titolo di ammissione la laurea triennale (L-16) che era, come per il ricorrente, l'unico tra i titoli dichiarati previsto dall'elenco di cui all'art. 2 del bando.

Dunque, è palese come l'errore in cui è incorsa la Commissione esaminatrice ha determinato una netta disparità di trattamento dovuta all'applicazione di un criterio di valutazione in maniera diseguale ed incoerente, che ha avuto come conseguenza che candidati in possesso di titoli di studio di pari valore si sono visti attribuire punteggi differenti.

In considerazione di quanto suesposto, al ricorrente spetta l'assegnazione di 2,5 punti per la Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali (LM 52) in corretta applicazione del criterio di valutazione di cui al punto 3.d dell'art. 8 del bando di concorso.

II. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 8 DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. 165/2001. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELLA TABELLA DELLE EQUIPARAZIONI TRA LE LAUREE VO, LE LAUREE MAGISTRALI E LAUREE SPECIALISTICHE ALLEGATA AL D.I. DEL 9 LUGLIO 2009. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ, IRRAGIONevolezza. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI *PAR CONDICIO* CONCORSUALE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. CONTRADDITTORIETÀ E CONTRASTO CON I PRECEDENTI. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Ferma la palese violazione della *par condicio* concorsuale conseguente all'appurata presenza di errori materiali nella valutazione dei titoli di studio dei candidati, l'imputazione della laurea magistrale in possesso del ricorrente a titolo di ammissione viola l'art. 2 del bando di concorso, considerato che solo la laurea triennale rientrava tra i titoli di ammissione previsti per il profilo TUR-GA.

È palese, infatti, l'errore in cui è incorsa la Commissione esaminatrice, considerato che l'unico titolo di studio in possesso del ricorrente compreso nell'elenco previsto dall'art. 2 del bando è la Laurea triennale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36), mentre la Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali (LM-52) non è compresa tra i titoli utili ai fini dell'ammissione alla procedura.

La Commissione, quindi, non poteva imputare tale laurea magistrale a titolo di ammissione senza violare l'anzidetto articolo 2.

Si precisa che il bando include tra i titoli validi ai fini dell'ammissione anche quelli equiparati, nel rispetto della Tabella delle equiparazioni tra lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali pubblicata sul sito del MUR. Ebbene la Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali non rientra neppure tra i titoli

equiparati a quelli inclusi nell'elenco per l'ammissione al profilo professionale TUR-GA.

Tanto è vero che l'anzidetta Tabella prevede che la Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali (LM-52) sia equiparata solo alla Laurea Specialistica in Relazioni internazionali (60/S) ed al Diploma di Laurea VO in Scienza politiche, quindi non poteva essere legittimamente ritenuta titolo di ammissione, tant'è che il ricorrente, a tale scopo, dichiarava il possesso della laurea triennale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali che, invece, era compresa nell'elenco di cui all'art. 2 per il profilo TUR-GA.

In altre parole, solo la laurea triennale era validamente spendibile come titolo di ammissione, conseguentemente la laurea magistrale, essendo esclusa dai titoli di ammissione, doveva essere autonomamente valutata, in applicazione del criterio di cui al punto 3.d dell'art. 8 del bando che prevedeva l'attribuzione di 2,5 punti per le lauree magistrali diverse dal titolo di studio richiesto per il codice cui il candidato partecipa.

La giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito come la Commissione di concorso sia tenuta a dare stretta applicazione delle regole contenute nel bando e che queste debbano essere applicate secondo un canone di interpretazione letterale, in merito la giurisprudenza si è espressa come segue: “... *l'Amministrazione è tenuta ad applicare le regole fissate nel bando, che, quale lex specialis, **non può essere disapplicato dalla Commissione** nel corso del procedimento.*” (TAR Roma Lazio Sez. III, 2/4/2024, n. 6317); “*L'Amministrazione che indice una procedura selettiva **è vincolata al rispetto della lex specialis**, le cui prescrizioni risultano intangibili e non possono essere modificate o disapplicate, salvo naturalmente l'eventuale esercizio del potere di autotutela; ragionare diversamente significherebbe non solo inficiare la certezza dell'operato della Commissione, ma soprattutto violare la regola fondamentale dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione della P.A., poiché gli enti pubblici devono - in ossequio alla par condicio competitorum - assicurare un*

rigoroso rispetto delle relative disposizioni poste a fondamento del regolare svolgimento della procedura concorsuale.” (T.A.R. Napoli Campania sez. V, 1/02/2023, n. 726); “In una procedura di selezione pubblica, la commissione esaminatrice è strettamente vincolata alle regole previste dal bando (lex specialis), che non possono essere disapplicate a garanzia della par condicio competitorum...” (TAR Firenze Toscana Sez. I, 10/02/2025, n. 236); “Nonostante il suo ampio margine di discrezionalità, la commissione giudicatrice rimane vincolata al testo del bando di concorso; infatti, i termini del bando di concorso costituiscono sia la cornice di legalità, sia i parametri di valutazione per la commissione giudicatrice del concorso, e non spetta alla commissione giudicatrice limitare o ampliare i criteri di selezione determinati dal bando di concorso, pena il mancato rispetto del testo di tale bando.” (Tribunale I grado UE sez. IV, 17/11/2021, n. 430).

In conclusione, l'unico titolo di studio, in possesso del ricorrente, valido ai fini dell'ammissione al concorso, ai sensi dell'art. 2 del Bando, era la laurea triennale, di contro la Commissione, in violazione del bando stesso, ha imputato a tale scopo la laurea magistrale, con la conseguenza che quest'ultimo titolo di studio non è stato valutato, mentre avrebbe dovuto condurre all'assegnazione di 2,5 punti, in applicazione del criterio di cui al punto 3.d del medesimo articolo.

Pertanto, al dott. Del Poeta, per il possesso della Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali, spettano ulteriori 2,5 punti come previsto dal bando di concorso.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. 165/2001. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PAR CONDICIO CONCURSUALE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ, IRRAGIONevolezza. CONTRADDITTORIETÀ E CONTRASTO CON I PRECEDENTI. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA

III.a. Fermi i motivi che precedono, sotto diverso profilo si censura l'interpretazione che la Commissione esaminatrice sembra inizialmente aver fornito dell'art. 8 del bando di concorso, ma che successivamente avrebbe ritrattato nel Verbale n. 10 del 6 luglio 2026, decidendo di escludere dai titoli valutabili l'intero percorso di studi universitario composto da laurea triennale e da laurea magistrale, nonostante solo il primo titolo rientrasse tra quelli di ammissione, mentre il secondo no.

Nell'applicazione delle regole del bando la Commissione di concorso è tenuta ad adottare un criterio di interpretazione letterale e deve attenersi in maniera stringente alle prescrizioni ivi contenute, le è, quindi, precluso, come è inizialmente avvenuto nel caso di specie, interpretare le clausole in maniera tale da ottenere esiti che, non solo non sono previsti dal bando, ma addirittura si pongono in evidente contrasto con la *lex specialis*.

Il Giudice Amministrativo ha ribadito che: *“Nelle procedure concorsuali, ai fini dell'interpretazione delle clausole della lex specialis, vanno applicate le norme in materia di contratti e anzitutto il criterio letterale e quello sistematico, ex artt. 1362 e 1363 c.c.; conseguentemente, le stesse clausole non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretta a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione; soltanto ove il dato testuale presenti evidenti ambiguità, deve essere prescelto dall'interprete il significato più favorevole al concorrente. Tanto a maggior ragione quando trattasi di clausole che possono condurre all'esclusione dell'offerta, a fronte del criterio del favor participationis e del principio del clare loqui, per i quali, a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola contenuta in un bando o in un disciplinare di gara, va sempre preferita la scelta ermeneutica che consenta la più ampia partecipazione dei concorrenti.”* (T.A.R. Roma Lazio sez. I, 3/07/2025, n. 13153); *“Ai fini dell'interpretazione delle clausole di una lex specialis trovano*

applicazione le norme in materia di contratti e anzitutto il criterio letterale e quello sistematico, ex artt. 1362e 1363 cod. civ.; conseguentemente, le stesse clausole non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretta a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione; soltanto ove il dato testuale presenti evidenti ambiguità, deve essere prescelto dall'interprete il significato più favorevole al privato.” (Consiglio di Stato sez. V, 11/03/2026, n. 1981).

I criteri di cui all’art. 8 del bando stabilivano, in maniera chiara ed inequivocabile, che esclusivamente la laurea triennale, propedeutica al conseguimento della laurea magistrale, non sarebbe stata oggetto di valutazione (3.b. *la laurea triennale, qualora propedeutica al conseguimento della laurea magistrale o specialistica, non sarà in ogni caso oggetto di valutazione*), mentre la laurea magistrale, diversa dal titolo di ammissione, doveva essere valutata con 2,5 punti (3.d. *ad ogni qualunque altra laurea magistrale, ovvero il titolo equiparato o equipollente, diversa dal titolo di studio richiesto per il codice cui il candidato partecipa, è attribuito un punteggio aggiuntivo pari a 2,5 punti*).

Nel caso del ricorrente solo la laurea triennale era valida ai fini dell’ammissione al concorso e, dunque, la laurea magistrale, non essendo titolo di partecipazione, rientrava nella previsione di cui al punto 3.d dell’art. 8 e doveva essere valutata con 2,5 punti.

Qualsiasi altra interpretazione delle clausole in esame si pone in netto contrasto con il contenuto letterale delle stesse, tenendo altresì conto del fatto che in alcun punto la *lex specialis* esclude la valutabilità delle lauree magistrali che siano proseguimento delle triennali utilizzate ai fini della partecipazione al concorso. Sicché, laddove la Commissione avesse dato luogo a tale esclusione, avrebbe operato un illegittimo procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretto ad evidenziare significati impliciti o inespressi, lesivo della *par condicio competitorum*.

III.b. Inoltre, la mancata valutazione della laurea magistrale in possesso del ricorrente è chiaramente iniqua, in quanto determina un indebito vantaggio in favore di quei candidati che, nonostante siano in possesso solo di una laurea triennale e, quindi, abbiano svolto un percorso accademico di grado inferiore a quello concluso dal dott. Del Poeta, potranno avvantaggiarsi dell'omessa valutazione delle lauree magistrali.

In altre parole, nonostante i candidati abbiano concluso percorsi accademici di natura diversa, sia in termini di qualità che di durata (uno di durata triennale ed a carattere generale e l'altro di durata quinquennale e specialistico), entrambi verranno valutati con 0 punti; tale esito, oltre ad essere contrario all'interesse pubblico volto alla selezione dei migliori, fornisce un vantaggio competitivo ai candidati in possesso del titolo di studio di grado inferiore, che usufruiranno dell'esclusione dal novero dei titoli valutabili del titolo di studio di grado superiore in possesso degli altri candidati.

Sulla ragionevolezza del criterio che valuti in maniera autonoma la laurea magistrale e/o specialistica che sia prosecuzione della triennale utilizzata per l'ammissione alla selezione, si è espresso anche codesto on.le TAR del Lazio: *"Il fatto che sia stato riconosciuto un punteggio ulteriore ai concorrenti in possesso di laurea triennale che abbiano completato il biennio di specializzazione, conseguendo quindi la laurea specialistica, non può essere ritenuto illegittimo e irragionevole, innanzitutto per non essere stata violata alcuna norma di legge o di regolamento al riguardo e, soprattutto, perché in tal modo si è riconosciuto ragionevolmente un valore aggiunto alla laurea specialistica rispetto a quella triennale, di per sé sufficiente per l'ammissione al concorso."* (Tar Lazio, II bis, 21 giugno 2018, n. 6922), sempre il TAR Lazio sull'illegittimità dell'esclusione dai titoli valutabili del titolo di studio di grado superiore ha affermato: *"Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di*

eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate [...] Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, risulta essere illegittima l'esclusione, dalla valutazione dei titoli aggiuntivi, operata dalla commissione di concorso in applicazione dell'art. 6 del bando di concorso, del titolo di laurea superiore posseduto, nel caso di specie, dal ricorrente, ovvero la laurea magistrale, rispetto al titolo minimo di accesso richiesto dal bando ai fini della partecipazione, ovvero la laurea triennale” (T.A.R. Roma Lazio sez. III, 7/12/2021, n. 12613).

*** ** ***

In conclusione, la Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali, non essendo compresa tra i titoli di ammissione al concorso, doveva essere valutata applicando il criterio di cui al punto 3.d dell'art. 8 del bando che prevede l'assegnazione di 2,5 punti, pertanto al ricorrente spetta il riconoscimento di ulteriori 2,5 punti per l'anzidetto titolo di laurea in applicazione del corretto criterio di valutazione.

ISTANZA DI MISURE CAUTELARI

Il *fumus boni iuris* emerge dai motivi di impugnazione.

Il *periculum in mora* è anch'esso evidente, poiché l'errata valutazione della laurea magistrale presentata dal ricorrente, e la conseguente mancata attribuzione di 2,5 punti, ha determinato la perdita di **almeno 100 posizioni in graduatoria**, riducendo **drasticamente** le sue *chance* assunzionali.

Infatti, il dott. Del Poeta è attualmente 160° con 27 punti, con il riconoscimento dei 2,5 punti rivendicati raggiungerebbe quantomeno la posizione 59°, ossia la posizione occupata dall'ultimo candidato con 29,5 punti, con un miglioramento di oltre cento posizioni.

Sicché, la corretta valutazione del titolo di laurea determinerebbe per il ricorrente un sostanziale incremento delle su possibilità di essere incluso nel primo scorrimento/utilizzo.

Pertanto, si chiede all'on.le Collegio adito di disporre il riesame da punteggio attribuito alla laurea magistrale in possesso del ricorrente, nel senso indicato in ricorso, con conseguente rettifica del posizionamento in graduatoria.

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI
PROCLAMI**

Si fa istanza, in ragione dell'elevato numero dei partecipanti alla procedura selettiva in questione, affinché sia concessa l'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso per pubblici proclami ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 cpa e 151 cpc con pubblicazione degli atti processuali su specifica sezione a ciò predisposta del sito web istituzionale del Ministero del Turismo e del Dipartimento delle Funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

P.Q.M.

Si chiede che l'On.le TAR, in accoglimento del presente ricorso, pronunci, previa adozione di misure cautelari, l'annullamento e/o disapplicazione degli atti impugnati, meglio indicati in epigrafe e per i motivi esposti in narrativa.

Con condanna dell'Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite in favore dell'avvocato antistatario.

La presente controversia non è soggetta a CU in quanto verte in materia di pubblico impiego ed il ricorrente rientra nella fascia reddituale di esenzione.

Napoli – Roma, 15/7/2026

Avv. Riccardo Ferretti